

**Regolamento
sulle tasse amministrative
del Tribunale amministrativo federale
(TA-TAF)**

del 21 febbraio 2008 (Stato 1° giugno 2008)

Il Tribunale amministrativo federale,

visto l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge federale del 17 giugno 2005¹
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF),

adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Principio

¹ Il Tribunale amministrativo federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria, dei servizi scientifici o amministrativi e conteggia i disborsi.

² Sono riservate le spese processuali prelevate per le procedure dinanzi al Tribunale giusta il regolamento del 21 febbraio 2008² sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Art. 2 Assoggettamento alla tassa

¹ Chiunque richiede una prestazione ai sensi del presente regolamento è tenuto a pagare una tassa e ad assumersi i disborsi che ne derivano. Sono riservate le disposizioni derogatorie contemplate dal diritto federale.

² Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono solidalmente.

Art. 3 Esenzione e riduzione

¹ Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento della tassa e dei disborsi quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.

² I giornalisti sono esenti da tasse per le prestazioni chieste nell'ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale amministrativo federale.

³ Le tasse e i disborsi possono essere ridotti o condonati se sussistono motivi importanti, segnatamente se la persona assoggettata è indigente.

RU 2008 2217

¹ RS 173.32

² RS 173.320.2

Art. 4 Calcolo delle tasse

¹ Sono prelevate le seguenti tasse:

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | riproduzione di documenti: | per fotocopie formato A4:
50 centesimi per ogni pagina,
per fotocopie formato A3: 1 franco
per ogni pagina, ma al minimo
2 franchi; |
| b. | altre riproduzioni: | in base al costo effettivo; |
| c. | ricerche effettuate negli atti di una
causa liquidata e che eccedono la
determinazione dei documenti
archiviati e la concessione della
consultazione nel Tribunale
amministrativo federale: | 50 franchi per ogni mezz'ora di
lavoro iniziata;

la tassa può essere prelevata
interamente o in parte anche laddove
la determinazione dei documenti
archiviati o la concessione della
consultazione richiedano un dispendio
di tempo fuori dell'ordinario; |
| d. | altre ricerche, compilazioni, esami
particolari e simili: | 60 franchi per ogni mezz'ora di
lavoro iniziata; |
| e. | consegna di sentenze a terzi: | 40 franchi; |
| f. | attestazione di passaggio in giudicato: | 40 franchi; |
| g. | autenticazione di una firma: | 40 franchi; se vi sono più firme da
autenticare sullo stesso atto, sono
riscossi 10 franchi per ogni firma
supplementare; |
| h. | attestazione di conformità
all'originale di un estratto, di una
copia, di una fotocopia e simili: | 40 franchi; se il documento
comprende più pagine, sono riscossi 2
franchi per ogni pagina
supplementare; |
| i. | utilizzazione di una sala di udienza o
di conferenza del Tribunale
amministrativo federale: | 100 franchi per ogni mezza giornata. |

² Alle prestazioni previste dalla legge sulla trasparenza del 17 dicembre 2004³ si applica la tariffa di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sulla trasparenza del 24 maggio 2006⁴.

³ Per quanto concerne le prestazioni previste dalla legge federale del 19 giugno 1992⁵ sulla protezione dei dati, è fatto salvo l'articolo 2 dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁶ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

³ RS 152.3

⁴ RS 152.31

⁵ RS 235.1

⁶ RS 235.11

Art. 5 Supplemento

Se la prestazione, su richiesta, è fornita d'urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

Art. 6 Disborsi

Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:

- a. le spese sostenute per procurarsi le informazioni necessarie, in particolare i documenti;
- b. le spese di porto e di telefono;
- c. le spese per la trasmissione di un atto scritto via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all'estero;
- d. i costi effettivi per i supporti informatici;
- e. le spese di sollecitazione: 10 franchi per la prima, 20 franchi dalla seconda.

Art. 7 Preavviso

Se la tassa, inclusi i disborsi, supera i 200 franchi, l'importo presumibile è previamente comunicato.

Art. 8 Anticipo

In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all'estero o deve ancora pagare spese arretrate al Tribunale, può essere chiesto un anticipo.

Art. 9 Decisione sulla tassa e sui disborsi

Il servizio competente determina la tassa e i disborsi al momento in cui è effettuata la prestazione.

Art. 10 Esigibilità e prescrizione

¹ La tassa e i disborsi sono esigibili al momento in cui sono fissati mediante la relativa decisione.

² Il termine di pagamento è di 20 giorni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili.

³ La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all'esazione del credito.

Art. 11 Modalità di pagamento

¹ Per la riscossione delle tasse e dei disborsi viene inviata una fattura.

² Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.

Art. 12 Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento del Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006⁷ sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale è abrogato.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2008.

⁷ [RU 2006 5311]